

24780/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO ESPOSITO
Dott. MATILDE CAMMINO
Dott. MIRELLA CERVADORO
Dott. SERGIO BELTRANI
Dott. FABRIZIO DI MARZIO

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/03/2015

9.3.2015

- Presidente - SENTENZA
N. 512/2015
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 45125/2013
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.P.A parte offesa nel procedimento

il cui ricorso di:

avverso il decreto n. 217309/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
31/07/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

lette/lette le conclusioni del PG Dott. Francesco Mauro Jacoviello,
che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
rilevata la regolarità degli atti di rito;

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Milano ha disposto, con il decreto indicato in epigrafe, l'archiviazione del procedimento a carico di _____ e _____, indagati come in atti, previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., presentata dalla p.o. _____ s.p.a., motivata per il rilievo che la querela <<appare (...) tardiva sulla base anche della sola esposizione dei fatti di cui alla denuncia sporta dalla medesima p.o.>>.

2. Contro tale provvedimento la p.o. ha proposto (con l'ausilio di un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale) ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 410, comma 3 (in rapporto agli artt. 409, comma 6, 127, comma 5, e 178, comma 1, lett. C, c.p.p.), e del principio del contraddittorio tra le parti, per omessa fissazione dell'udienza camerale.

3. Con requisitoria scritta depositata in data 28 gennaio 2014 il P.G. ha concluso come riportato in epigrafe.

4. Con memoria depositata il 3 febbraio 2015, il difensore di fiducia degli indagati ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza.

5. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Deve premettersi che, ai sensi degli artt. 409, comma 6 e 127, comma 5, c.p.p., la violazione del contraddittorio è l'unico vizio denunziabile con il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione, sia se adottato *de plano* sia se emesso a seguito di rituale fissazione e celebrazione dell'udienza camerale a seguito dell'opposizione della p.o. alla richiesta di archiviazione del P.M. camera di consiglio.

Il principio può ritenersi pacifico per la giurisprudenza di questa Corte Suprema, a parere della quale <<L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6, art. 409 cod. proc. pen.; e tali

limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale>> (Cass. pen., Sez. un., 9 giugno 1995, n. 24, Bianchi, rv. 201381; conformi, fra le altre, sez. 1, 3 febbraio 2010, n. 9440, P.o. in proc. Di Vincenzo ed altri, rv. 246779; sez. 1, sez. 1, 7 febbraio 2006, n. 8842, P.o. in proc. Laurino ed altri, rv. 233582; sez. 5, 21 ottobre 1999, n. 5052, Andreucci, rv. 215629).

1.1. Il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione non consente una diversa lettura delle predette disposizioni e, d'altro canto, non può ritenersi che l'ampliamento del novero dei vizi denunciabili mediante ricorso per cassazione sia costituzionalmente imposto: la natura dell'archiviazione, <<interlocutoria e sommaria ... finalizzata ad un controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale e non a un accertamento sul merito dell'imputazione>> (Corte cost., ordinanze nn. 54 del 2003, 153 del 1999, 150 del 1998, e sentenza n. 319 del 1993), e la *ratio*, <<esclusivamente servente il controllo di legalità e obbligatorietà dell'azione penale, che tradizionalmente si riconosce assistere lo *ius ad loquendum* e gli strumenti di tutela dell'offeso>> (Cass. pen., sez. 1, 3 febbraio 2010, n. 9440, P.o. in proc. Di Vincenzo ed altri, rv. 246779), <<negli stretti limiti in cui ciò risponda a tale funzione di controllo" (Corte cost., ordinanza n. 95 del 1998), consentono di affermare che, nonostante i limiti alla facoltà di ricorso, la pretesa sostanziale del denunciante/quereleante sia, comunque, adeguatamente garantita, da un lato, dalla possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla scorta di indagini difensive, dall'altro, dall'intatta facoltà esercitare i propri diritti d'azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, in sede civile.

1.2. Deve, pertanto, ribadirsi che la p.o. non può ricorrere per cassazione per denunciare la nullità del provvedimento di archiviazione per vizi che non si risolvano in violazioni del contraddittorio.

2. Ciò premesso, risulta fondata la doglianza inerente alla intervenuta declaratoria *de plano*, senza fissazione dell'udienza camerale, dell'inaammissibilità dell'opposizione della p.o., che conteneva rituale indicazione delle invocate indagini suppletive, non *in toto* superflue ma,

quanto meno in parte, astrattamente suscettibili di assumere rilevanza proprio quanto alla tempestività della proposta querela.

Non può, infatti, ritenersi acquisita dal legale rappresentante della società opponente la completa conoscenza del fatto-reato oggetto di successiva denuncia-querela nel momento del deposito in un giudizio civile di una comparsa di costituzione, il cui contenuto può ritenersi immediatamente noto al solo difensore-procuratore della società *de qua*, ma non necessariamente al legale rappresentante di quest'ultima, ovvero al soggetto legittimato all'esercizio del diritto di sporgere querela, come presuntivamente ritenuto dal g.i.p.: peraltro, se, pur mancando una previsione di legge *ad hoc*, volesse ammettersi la legittimità di tale presunzione, nondimeno essa non potrebbe comunque essere assoluta, dovendo di necessità ammettere prova contraria.

L'accertamento, nel caso di specie, del *dies a quo* del termine per proporre querela costituisce, pertanto, *quaestio facti* in relazione alla quale le istanze della p.o. appaiono legittime.

3. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio; va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per il corso ulteriore.

Così deciso in Roma, udienza camerale 3/9 marzo 2015


Il componente estensore

Sergio Beltrani



Il presidente

Antonio Esposito



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 11 GIU. 2015



IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

